

ACCORDO QUADRO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA E L'UNIVERSITÀ DI SARAJEVO

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA, con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, nella persona del Rettore, suo legale rappresentante, Prof. Marcello Fontanesi

E

L'UNIVERSITÀ DI SARAJEVO con sede legale in Obala Kulina Bana br 7/II - 71000 Sarajevo, nella persona del Rettore, suo legale rappresentante, Prof. Faruk Čaklovica

PREMESSO CHE

le Istituzioni sopra menzionate si propongono di realizzare un programma di collaborazione scientifica e didattica fra i due Atenei

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - L'Università degli Studi di Milano-Bicocca e l'Università di Sarajevo si propongono attraverso il presente accordo di cooperazione di promuovere e potenziare la collaborazione scientifico-didattica, anche mediante attività di scambio di personale docente e ricercatore nonché di personale e di studenti.

Articolo 2 - Le due Università si impegnano a intensificare i rapporti nei diversi settori della ricerca e ad intraprendere attività di ricerca comuni nonché la pubblicazione dei risultati; sostengono altresì l'organizzazione di seminari su temi di interesse comune. A tale scopo ciascuna Università garantisce l'accesso a tutti i servizi utili alle attività didattiche, di ricerca e ricreative per i docenti, i ricercatori, il personale e gli studenti di ambo le Parti.

Articolo 3 - Ai fini del presente accordo le due Università nominano ciascuna un proprio rappresentante. I due rappresentanti hanno il compito di elaborare annualmente un programma di attività secondo quanto stabilito negli art. 1 e 2 con il relativo impegno finanziario necessario e di verificare la realizzazione degli scopi previsti.

Articolo 4 - La collaborazione scientifico-didattica verrà realizzata mediante la stipula di appositi accordi attuativi, approvati dai competenti organi accademici. Per la loro attuazione, i contraenti si impegnano a ricercare congiuntamente, o unilateralmente, il supporto finanziario presso Enti e Organizzazioni nazionali e internazionali. Nessuna iniziativa potrà essere attuata senza il necessario supporto finanziario.

Articolo 5 - Le Università contraenti si impegnano a provvedere ciascuna alle spese di viaggio, vitto, alloggio e alle spese assicurative dei propri partecipanti inviati in missione presso l'altra Università. Accordi diversi potranno essere stipulati in seguito.

Articolo 6 - Le due Università interessate concedono agli studenti che partecipano allo scambio l'esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione, delle tasse universitarie e delle tasse di tutoraggio, compatibilmente con le leggi vigenti nei rispettivi Stati. Gli studenti soddisfano ai loro eventuali obblighi presso l'Università di appartenenza.

Articolo 7 - Tutto quanto eventualmente attenga a brevetti, invenzioni, proprietà intellettuale e proprietà industriale derivanti da attività di ricerca in comune sarà regolamentato da specifici accordi.

Articolo 8 - Le Università partner si impegnano a trovare soluzioni amichevoli alle eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione.

Articolo 9 - Il presente accordo entra in vigore all'atto della firma di entrambe le Parti. E' concluso per un periodo di cinque anni. L'accordo può essere rinnovato e/o modificato tramite notifica scritta approvata dagli organi accademici. Le Parti possono recedere dal presente accordo con un preavviso di sei mesi. Nel caso di scadenza dell'accordo, gli eventuali progetti già attivati potranno proseguire fino alla fine dell'anno accademico in corso.

Articolo 10 - Il presente accordo viene sottoscritto in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua bosniaca, aventi medesimo valore legale.

**PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO-BICOCCA**

IL RETTORE


Prof. Marcello Fontanesi



cg
Data: 11/03/2010

PER L'UNIVERSITÀ DI SARAJEVO

IL RETTORE


Prof. Faruk Čaklović



Data:

0101-39-279/09